

convenuti pagherò parimenti 50 soldi di pena<sup>1)</sup>. Il rapporto era basato su perfetta reciprocità.

Or poi non ci desterà meraviglia se tai principii fossero applicati col tempo anche ad altri benefici non ecclesiastici. Adesso, al cospetto di più alta idea, il carattere esclusivamente reale del beneficio vien ritirandosi sempre più per far luogo a rapporto più personale. Anzi accadde persino che la fedeltà venisse espressamente pattuita. Così in una carta dell' anno 757. Gundoaldo, uomo chiarissimo, abitatore di Rieti, attesta di aver presa in azione da Farfa una corte in Germaniciano unitamente ai coloni di sua pertinenza. In quest' azione erano compresi non solo i fondi, ma e le liti relative ad essi. I fondi dovevano venir coltivati „pariter et fideliter sine neglectu vel fraude“. Le liti dovevansi pure „peragere et minare pariter et fideliter“ dal beneficiato quai liti proprie. Oltrecciò è promessa piena obbedienza alla badia; „nè farò mai, così Gundoaldo, in nessuna cosa contro voi o la vostra volontà, e servirò anzi senza negligenza o frode“. Non adempiendo questi suoi obblighi pagherà una multa di 300 soldi. Arroggi che questo rapporto obbligava in pari tempo gli eredi, e cionondimeno era libero al concedente di scioglierlo: „ita tamen ut quanto tempore vobis placuerit ut actionem vestram tenere debeam . . . et praesens mea promissio usquedum vobis placuerit in sua maneat firmitate“<sup>2)</sup>. Sin quì il documento; nè in esso è più discorso di un dato censo, e non ci troviamo noi in diritto di supporlo. Ma appunto con ciò è aperta la via a idea ben più vasta; e il rapporto, che dapprima era affatto materiale, vien già tramutandosi a poco a poco in rapporto morale. Solo la determinata obbligazione della coltura del suolo continua tuttavia, e con essa il primitivo carattere economico dell' istituto. Ma questa obbligazione ha già scosso da se tutto che avea di basso per l'addietro; anzi vi s' è venuta innestando la determinata protezione giuridica, che appare come diritto e dovere e da ambi i lati. Il vassallo, ci si passi il termine, esige protezione dal suo seniore, e a ciò ha diritto; ma nessun altri che il suo seniore e' può richieder d'aiuto, e in ciò stà il suo dovere. Più, assume la difesa del fondo affidatogli, e

1) Troya C. D. L. V. 882: „et si exinde foris expellere quereremus, aut alium priorem superposueremus, aut cambium quod justum feceris disfacere volueremus, vel amplius quesieremus gustare in dedicatione ipsius Ecclesie, similiter componamus pene nomine auri solidos quinquaginta“.

2) Troya C. D. L. IV. 718.